



REGIONE SICILIANA
Assessorato Economia
Ufficio Speciale della
Centrale Unica di
Committenza

**PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI “FARMACI BIOLOGICI” PER
LE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

N° Gara: 9193743

ACCORDO QUADRO

1. INDICE

Articolo 1: Definizioni.....	4
Articolo 2: Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.....	5
Articolo 3: Oggetto dell'Accordo Quadro.....	6
Articolo 4: Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici.....	7
Articolo 5: Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici.....	7
Articolo 6: Affidamento degli Appalti Specifici.....	7
Articolo 7: Obbligazioni generali del Fornitore.....	9
Articolo 8: Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	11
Articolo 9: Consegna, Verifica di conformità e accettazione.....	11
Articolo 10: Importi dovuti e fatturazione.....	12
Articolo 11: Penali (dal Capitolato Tecnico – art.11).....	14
Articolo 13: Risoluzione.....	16
Articolo 14: Recesso.....	18
Articolo 15: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	19
Articolo 16: Trasparenza.....	19
Articolo 17: Riservatezza.....	20
Articolo 18: Responsabile del Servizio.....	20
Articolo 19: Divieto di cessione del contratto.....	21
Articolo 20: Brevetti industriali e diritti d'autore.....	21
Articolo 21: Disponibilità di nuovi dosaggi.....	21
Articolo 22: Fuori produzione.....	22
Articolo 23: Foro competente.....	22
Articolo 24: Trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 25: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Articolo 26: Subappalto.....	24
Articolo 27: Danni e responsabilità civile.....	27
Articolo 28: Clausola finale.....	27

Accordo Quadro per la fornitura in somministrazione di "Farmaci Biologici" per le Aziende Sanitarie del SSR

TRA

La Regione Siciliana – Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza, con sede legale in via Notarbartolo, 17 90141 Palermo codice fiscale 80012000826, di seguito denominata "USCUC" o "Committente", nella persona di nato a, il, in qualità di Dirigente Responsabile della USCUC, autorizzata alla stipula del presente,

E

L'Impresa con sede in Via, C.F. n e P. IVA presso il Registro delle Imprese di di seguito definita "Fornitore", nella persona di nato a il in qualità di Procuratore alla stipula del presente Accordo Quadro, in virtù dei poteri conferitigli da, congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO

- a) che l'USCUC, con D. D. n.124 del 28/06/2023, ha indetto una procedura di gara per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura in somministrazione di "Farmaci Biologici" per le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del /06/2023 e sulla GURS n. parte II e III del /07/2023;
- b) che l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazioni e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- c) che i Fornitori sottoscrittori il presente Accordo Quadro sono risultati Vincitori/Aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici
- d) che la stipula del presente Accordo Quadro e dei suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la CUCRS e/o per le Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R. nei confronti del Fornitore;
- e) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R. ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore rilascerà **alle Aziende del SSR** la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo;
- h) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: Definizioni

- 1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a. Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, concluso dalla CUCRS per conto Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R., da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b. Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R., Aziende sanitarie, Aziende del S.S.R., Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Sistema Sanitario Regionale che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
 - c. Data di Attivazione: la data da cui decorre la durata del presente Accordo Quadro, ovvero, la data a partire dalla quale le Aziende del S.S.R. possono affidare il singolo Appalto Specifico;
 - d. Fornitore: il singolo Vincitore/Aggiudicatario (Impresa, Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Imprese) che stipula l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
 - e. Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico, documenti allegati al presente atto nei quali sono indicati le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - f. Appalto/i Specifico/i o Contratto di Fornitura: il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'operatore economico individuato, tra i Vincitori/Aggiudicatari dell'Accordo Quadro sulla base di eventuale decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Azienda sanitaria e/o Ospedaliera, avente ad oggetto la fornitura di Farmaci

Biologici, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gare e nel Capitolato Tecnico;

- g. Ordinativo di Fornitura: il documento inviato dall'Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera del SSR al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Azienda medesima affida il singolo Appalto Specifico nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Azienda che hanno portato alla scelta del Fornitore;
- h. "Richiesta/e di Approvvigionamento" il documento con il quale il Punto Ordinante/Unità Ordinante e/o l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore indica al Fornitore le quantità che dovranno essere effettivamente consegnate ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento dell'importo complessivo indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
- i. Soggetto aggregatore: l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, c. 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, c. 1, lett. n) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 2: Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica del Fornitore, il Disciplinare di Gara; gli allegati al Disciplinare.
- 3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a. dal contenuto dell'Accordo Quadro stesso e dei documenti elencati in precedenza;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende sanitarie ed ospedaliere del SSR, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e. dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g. dal patto di integrità.
- 4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
- 5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e con i Contratti di Fornitura, la USCUC e/o le Aziende del SSR, da un lato, e il Fornitore, dall'altro, potranno

concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3: Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte delle Aziende del SSR dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura in somministrazione di Farmaci Biologici e il servizio di consegna connesso alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, relativamente alla ditta _____ è pari ad € _____ (10% del totale fornitura), IVA esclusa. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore relativo ad un Appalto Specifico di un'Azienda raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), la USCUC considererà quest'ultimo come giunto a scadenza.
3. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano decorso il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordinativo di Fornitura inviato dalla singola Azienda, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro. L'Azienda, a sua volta, potrà annullare il predetto Ordinativo di Fornitura entro 1 (uno) giorno da quello di emissione.
4. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte della singola Azienda del SSR in favore del Fornitore diverso dal primo in graduatoria deve avvenire, come indicato nel disciplinare di gara, dandone adeguata motivazione, in ragione di particolari esigenze cliniche legate a:
 - a. Patologia da trattare (a titolo esemplificativo: documentata inefficacia terapeutica di uno specifico prodotto farmaceutico, controindicazione/non raccomandazione di uno specifico trattamento terapeutico, ecc...);
 - b. Caratteristiche dei pazienti (es. età, intolleranze o "ipersensibilità" a specifici eccipienti/conservanti, ecc...).
5. In applicazione del/i predetto/i criterio/i, la singola Azienda potrà inviare Ordinativi di Fornitura ad uno o più Fornitori.
6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara.
7. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Aziende procedono:

- a. alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro;
- b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 5;
- c. all'invio dell'Ordinativo di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

Articolo 4: Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha una durata presunta di 24 (ventiquattro)mesi, decorrenti dalla data di attivazione;
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Aziende sanitarie e/o ospedaliere potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordinativo di Fornitura.
3. **Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari alla durata residua dell'Accordo Quadro. Ogni Appalto Specifico ha validità, quindi, dalla data di inizio esecuzione della fornitura e fine, al termine naturale di validità del presente Accordo Quadro.**

Articolo 5: Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti dall'aggiudicazione, ad ogni singolo Operatore economico, della Gara.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito alla singola Richiesta di Approvvigionamento dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, consegnare i prodotti offerti in gara.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, a presentazione dell'estratto conto, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Articolo 6: Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Azienda del SSR nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro, nell'Ordinativo di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Azienda:
 - a. determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
 - b. indicherà il/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - c. prevederà la durata del Contratto di Fornitura;
 - d. *<eventuale nel caso in cui l'Azienda abbia individuato un Fornitore diverso dal primo nella graduatoria dell'Accordo Quadro>* descriverà la motivazione che può giustificare la scelta aziendale;
 - e. costituirà una idonea copertura assicurativa relativa almeno a Responsabilità civile verso terzi e dipendenti.
3. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento, sottoscritto dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore.

4. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda Richiedente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
5. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
6. I singoli Contratti di Fornitura si concludono il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Aziende sanitarie e/o ospedaliere. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
7. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che le Aziende del SSR hanno la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso.
8. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere provvederanno, dal momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, tra le altre cose:
 - a. alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. alla nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
9. Le Aziende sanitarie e/o ospedaliere procedono ad inviare alla USCRS il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai singoli Contratti di Fornitura.
10. Le Aziende del SSR possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, c. 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'Azienda comunicherà alla USCRS, ed all'A.N.A.C., tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, c. 8, del medesimo decreto.
11. Le Aziende possono apportare modifiche al Contratto di Fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda sanitaria comunicherà alla USCRS ed ad A.N.A.C. tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Azienda contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. Le Aziende potranno apportare le modifiche di cui art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
13. Ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Azienda contraente potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7: Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordinativo di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Disciplinare di Gara e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordinativo di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Aziende del SSR e/o della USCRS, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla USCRS ed alle singole Aziende sanitarie e/o ospedaliere, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende sanitarie e/o ospedaliere o dalla USCUC, per quanto di rispettiva ragione;
 - f. comunicare tempestivamente alla USCUC ed alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g. non opporre alla USCUC ed alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h. manlevare e tenere indenne la USCUC e le Aziende sanitarie e/o ospedaliere da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i. adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Azienda Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Aziende sanitarie e/o ospedaliere, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Aziende stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Aziende continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Aziende stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Aziende e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Aziende contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende contraenti.
10. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Aziende possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla USCRC ed alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
12. Ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, alla USCRC ed alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere interessate, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e del servizio affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla USCRC ed alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere interessate.

13. La USCRS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Aziende contraenti, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8: Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla USCRS per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9: Consegna, Verifica di conformità e accettazione

1. La fornitura oggetto di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli dell'imballaggio (da effettuarsi secondo le modalità dettagliate nel Capitolato Tecnico), del trasporto e della consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda contraente.
3. In esecuzione di ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze.
4. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Azienda Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Azienda secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Aziende del SSR nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate se, e solo se, le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Azienda contraente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo mail e/o PEC, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordine: la consegna sarà

considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna di cui oltre fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

8. In caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati) e/o quantitativa (in eccesso) tra quanto richiesto e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevata a seguito di verifiche che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Azienda contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, a mezzo mail e/o PEC, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Azienda, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa e/o consegnati in eccesso, concordandone con la stessa Amministrazione le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Aziende contraenti e la USCUC, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture e del relativo servizio rese disponibili.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Azienda contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
11. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Azienda contraente provvederà a dare comunicazione alla USCUC per gli adempimenti di cui al comma successivo.
12. La USCUC, ove in relazione al singolo Contratto di Fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Aziende contraenti potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Articolo 10: Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di Fornitura e al singolo Contratto di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all'Azienda sanitaria e/o ospedaliera. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Nel caso in cui il Vincitore/Aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel

rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dai successivi commi del presente articolo.

6. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Azienda Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), l'Azienda Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l'Azienda sanitaria e/o ospedaliera prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti Vincitore/Aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Azienda Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Azienda Contraente.
Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:
 - a. il pagamento da parte delle Aziende Contraenti sarà effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;
 - b. il pagamento dovrà essere effettuato dalle Aziende Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, rispettivamente dalle Aziende Contraenti e dalla USCRS, ciascuno per quanto di propria competenza.
14. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende Contraenti di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
15. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 11: Penali (dal Capitolato Tecnico – art.11)

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00 e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. E' fatta salva la facoltà, per l'Azienda Sanitaria ed Ospedaliera ordinante, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

In caso di ritardi reiterati, la singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 5.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 12: Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive a favore dei vari Enti del SSR Sicilia mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Contraenti e la USCRS, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 11, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di Integrità. Le garanzie definitive, nei limiti dell'importo massimo garantito, coprono altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, decorsi detti termini, progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la USCERS ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Aziende Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
9. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la CUCRS procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle di richiesta ufficiale di parziale svincolo.

Articolo 13: Risoluzione

1. La USCUC e/o le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione, da comunicare formalmente al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, pertanto, secondo la *lex specialis*, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara stessa;
 - b. il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le linee guida A.N.A.C.;
 - c. l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

- d. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - f. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico;
 - g. per la mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USCRS;
 - h. in presenza di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi dell'articolo 20;
 - i. nei casi di cui agli articoli 9 (Consegna, Verifica di conformità e accettazione); 10 (Importi dovuti e fatturazione), 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni e responsabilità civile);
 - j. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11;
 - k. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - l. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. La USCRS e/o le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione, da comunicare formalmente al Fornitore a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC, nei seguenti casi:
- a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. La USCRS e/o le Aziende Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di Fornitura, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la USCRS e/o le Aziende Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, le Aziende contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore

deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, le Aziende Contraenti potranno risolvere i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali. Tale risoluzione contrattuale deve essere comunicata alla USCRS, dall'Azienda Sanitaria, entro 5 (cinque) giorni dalla data di validità del recesso, al fine di valutare le diverse condizioni e, ove necessario, procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla USCRS e/o dall'Aziende Contraenti, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la USCRS e le Aziende hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la USCRS si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.
8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, la USCRS e/o le Aziende Contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R od a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Contraente e/o della USCRS al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 14: Recesso

1. La USCUC e/o le Aziende Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti di Fornitura.
- 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
- 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, la USCRS e/o le Aziende Contraenti potranno, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Aziende del SSR delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 4. Qualora la USCUC receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende del SSR e, le stesse, potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

Articolo 15: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, c. 10 e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 16: Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della USCRS di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo 17: Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2. L'obbligo, di cui al precedente comma, sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende del SSR e/o la USCRS hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura, ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Aziende Contraenti e/o alla USCRS.
- 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 24, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 18: Responsabile del Servizio

- 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore, è _____.
- 2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti della USCUC e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto del Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla USCUS.

Articolo 19: Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la USCUC e le Aziende del SSR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

Articolo 20: Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Aziende del SSR e la USCUC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Contraenti e/o della USCUC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume, a proprio carico, tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le Aziende del SSR e la USCUC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende del SSR o della USCUC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 21: Disponibilità di nuovi dosaggi

1. Il Fornitore informa la USCUC in merito all'eventuale sopravvenuta disponibilità, in corso di esecuzione del presente Accordo Quadro, di dosaggi aggiuntivi rispetto a quelli indicati in fase di gara, che il Fornitore stesso intende offrire, ampliando la gamma dei dosaggi disponibili al medesimo prezzo unitario offerto; i dosaggi aggiuntivi dovranno possedere le caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara.
2. Il Fornitore potrà rendere note le sopra citate proposte di dosaggi aggiuntivi producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine:
 - a. alla sopravvenuta disponibilità di dosaggi aggiuntivi;
 - b. alla sussistenza, per il dosaggio aggiuntivo, delle caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara.
3. La USCUC procederà, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, alla verifica in ordine alla sussistenza sul dosaggio aggiuntivo delle caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara.

4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica di cui al precedente comma 3, la USCRS autorizzerà il Fornitore ad incrementare l'offerta con il dosaggio aggiuntivo.

Articolo 22: Fuori produzione

1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire il farmaco offerto nella procedura di gara e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuta revoca dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio, accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla USCUC:
 - a. provvedimento di revoca adottato da AIFA, ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del D.Lgs. 219/2006;
 - b. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione dell'eventuale farmaco offerto in sostituzione con indicazione del relativo codice A.I.C. e con attestazione della rispondenza rispetto alle caratteristiche indicate nella documentazione di gara, nonché della equivalenza dello stesso rispetto al farmaco revocato. Potrà, comunque, essere richiesta dalla CUCRS ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. La USCUC procederà alla verifica della documentazione prodotta in adempimento a quanto previsto al precedente comma 1, e dalla verifica in ordine alla sussistenza, per il farmaco offerto in sostituzione, delle caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di esito positivo la USCRS autorizzerà il Fornitore ad inserire il prodotto in Accordo Quadro al medesimo prezzo unitario offerto in gara.

Articolo 23: Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la USCUC. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 24: Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La USCRS tratta i dati relativi all'Accordo Quadro, ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende del SSR, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Aziende del SSR ed il Fornitore acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla USCRS, da parte del medesimo Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., d.lgs. 14 marzo 2013), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite la pagina istituzionale della USCRS all'interno del Portale web della Regione Siciliana.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 25: Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende del SSR, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la USCUC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, c. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010

n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla USCUC, alle Aziende del SSR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La USCUCS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla USCUCS ed alle Aziende del SSR, oltre alle informazioni di cui all'art.105, c. 2, quinto periodo, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge, restando inteso che la USCUCS e /o le Aziende del SSR, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub- contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 26: Subappalto

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: /_____.
2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la USCUC, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - a. l'originale, o la copia autentica, del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b. la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
 - c. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

- d. la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- e. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 4. In caso di mancato deposito di taluno dei sopra indicati documenti nel termine all'uopo previsto, la USCUC procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la CUCRS revocherà l'autorizzazione.
- 6. L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 7. Ai sensi dell'art. 105, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a. devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b. devono essere corrisposti i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 9. L'Azienda contraente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento o, se presente, il Direttore all'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della USCUC e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 11. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della USCUC e delle Aziende Contraenti dei danni che dovessero derivare alla CUCRS medesima e/o alle Aziende contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la CUCRS e/o le Aziende del SSR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. 196/2003.
- 12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla USCUC e alle Aziende Contraenti prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la USCUC acquisisce d'ufficio il

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

13. Il Vincitore/Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, c. 13, lett. a) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
15. L'Azienda Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso contrario, salvo diversa indicazione del Direttore all'Esecuzione, ove nominato, ovvero del Responsabile Unico del Procedimento, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la USCRS e l'Azienda contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla USCRS ed all'Azienda contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
20. Il Fornitore si impegna a comunicare alla USCRS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al c. 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati alla USCUC prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. La USCRS provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10/01/2008.

Articolo 27: Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o della USCUC e/o di terzi, indipendentemente da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 28: Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed agli atti in esso richiamati, non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alle Aziende sanitarie e/o ospedaliere che le stesse si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Palermo, lì ____/____/____

*Il Dirigente dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana*

Legale rappresentante del Fornitore

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Consegna, verifica di conformità e accettazione), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione),

Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Garanzie), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Obblighi

derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile del servizio), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Disponibilità di nuovi dosaggi), Articolo 22 (Fuori Produzione), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati personali), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Art. 28 (Clausola finale).

Palermo, lì ____/____/____

Legale rappresentante del Fornitore